

La Corte di Assise di Appello,

sulle richieste di riapertura dell'istruttoria dibattimentale chiesta ai sensi dell'art 603 cpp dal Procuratore Generale, ai fini della produzione di materiale fotografico a colori relativo alla Kercher e del processo verbale dell'interrogatorio di Guede Rudy reso all'udienza del 4.4.2009, nonché dai difensori dell'appellante ai fini di disporre l'ammissione della produzione di due CD-Rom, contenenti conversazioni telefoniche con l'Avv Manuela Saccarelli e il Sig Egbaria Mohammad, della ammissione della trascrizione di detta conversazione e delle prove testimoniali del predetto legale e dell' Egbaria, nonché per l'ammissione di perizia volta ad accertare la sussistenza nell'imputato di disturbo acuto da stress ed infine di altra perizia diretta rilevare tracce biologiche del Guede sugli asciugamani rinvenuti attorno al cadavere della Kercher;

sentite tutte le parti;

ritenuto che:

-quanto al materiale documentale offerto dal P.G., l'istanza possa essere accolta contenendo dati volti esclusivamente ad agevolare la percezione di alcune immagini relative alla scena del delitto e di acquisizione di atti non particolarmente rilevati ai fini decisionali;

-quanto alle prove indicate dalla difesa, la trascrizione della conversazione svoltasi tra il legale e Egbaria non risulta effettuata nelle forme delle indagini difensive, che pure avrebbero potuto trovare ingresso nel giudizio abbreviato;

quanto alla deposizione dei testi indicati, la stessa non possa essere ammessa, poiché non concreta una prova assolutamente necessaria ai fini di decidere, ai sensi dell'art 603 comma 3 cpp;

quanto alla richiesta perizia volta ad accertare la presenza di eventuali tracce biologiche di Guede sugli asciugamani, premesso che l'accertamento peritale non rientra nel concetto di prova decisiva (v. Cass. Sez 6 nr 38112/2009), la richiesta non può essere accolta, concernendo dati già oggetto di accertamento effettuato dalla Dr.ssa Stefanoni della Polizia Scientifica (v. relazione tecnica agli atti pagine 101-104 la quale ha riferito di non avere trovato tracce biologiche su quei reperti);

125

quanto alla perizia volta ad accertare la sussistenza nell'imputato di disturbo acuto da stress, la stessa, oltre a non essere compatibile con il rito abbreviato non concernendo, tra l'altro, di fatto sopravvenuto al giudizio di primo grado e comunque non decisivo ai fini del presente giudizio;

PQM

ammette la produzione documentale del PG;

respinge le altre richieste istruttorie e dispone procedersi oltre con la discussione.

Perugia, 18.11.2009

Il Presidente



IL CANCELLIERE B/3
Maria Centorfino

